



COMUNE DI ABBATEGGIO
Provincia di Pescara

**Contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato e a tempo parziale ex art. 1 comma 557 L. 311/2004**

L'anno 2017 addì 06 del mese di Novembre, presso la sede del Comune di Abbateggio,

TRA

Il Comune di Abbateggio, codice fiscale 00172780686, rappresentato dalla sig.ra Valeria D' Amore, la quale interviene non in nome proprio ma in qualità di Responsabile del settore amministrativo, autorizzata alla stipula del presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione comunale in ragione dell'art. 107, d.lgs. 267/2000 e dell'art. 53, co. 23, l. 388/2000,

E

L'arch. Filippo De Ingeniis, nato il 13 settembre 1974 a Popoli (PE), c.f. DNGFPP74P13G878L, e residente in Caramanico Terme (PE) alla c.da Riga, 37;

PREMESSO

- che l'arch. Filippo De Ingeniis è prestatore di lavoro subordinato, per rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, del Comune di Caramanico Terme;
- che con deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Caramanico Terme del 20 ottobre 2017, n. 60, è stato autorizzato all'impiego presso il Comune di Abbateggio, in eccedenza rispetto la prestazione di lavoro svolta nell'amministrazione comunale cui dipendente, per rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato, per mesi sei, salvo proroga;
- che con deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Abbateggio del 25 ottobre 2017, n. 47, si è disposto l'impiego con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, sino al termine dell'autorizzazione dell'amministrazione cui dipendente, salvo proroga, per n. 9 ore settimanali;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Abbateggio, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, l'arch. Filippo De Ingeniis, come sopra identificato, che accetta.

Il presente contratto è stipulato ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, per ragioni di carattere organizzativo connesse ad esigenze temporanee ed eccezionali, meglio motivate nella deliberazione di Giunta Comunale 25 ottobre 2017, n. 47.

Il rapporto di impiego presso il Comune di Abbateggio, da eseguirsi in eccedenza alla prestazione di lavoro subordinato svolta presso l'amministrazione comunale di Caramanico Terme, di cui è dipendente l'arch. Filippo De Ingeniis, è subordinato all'autorizzazione del Comune di Caramanico Terme, per quanto previsto dall'art. 53, co. 8, d.lgs. 165/2001.

In nessun caso il presente rapporto di lavoro con il Comune di Abbateggio può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2

DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO

Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 06 novembre 2017 ed avrà termine il 20 aprile 2018, salvo proroga, da rendere in termini espressi.

Il contratto è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso:

- nel caso in cui l'ente locale, dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242, d.lgs. 276/2000;
- in caso di accertata responsabilità particolarmente grave o reiterata, ivi compresa l'inosservanza delle direttive impartite dal Responsabile del settore competente e/o dal Segretario Comunale, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative datoriali.

ART. 3

QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE, LIVELLO RETRIBUTIVO

Il dipendente è inquadrato, ai fini giuridici ed economici, nella categoria C, posizione economica C2, qualifica di istruttore, delle declaratorie del CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali - Biennio Economico 2008-2009, sottoscritto in data 31 luglio 2009.

Il trattamento economico fondamentale è quello determinato dai vigenti CCNL, rapportato alla prestazione di impiego di 9 ore settimanali (pari a 9/36 dell'orario contrattuale per tempo pieno), oltre indennità di vacanza contrattuale, indennità di comparto, indennità spettanti a termini di contrattazione collettiva, legge e disposizioni interne dell'Ente.

ART. 4

MANSIONI - ORARIO DI LAVORO

Il dipendente viene assegnato al settore tecnico del Comune di Abbateggio.

Il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni previste per la categoria di inquadramento cui appartiene, per quanto riportate nelle declaratorie del CCNL di comparto vigente, nonché di quelle attribuite, in base alla organizzazione intera dell'ente, al settore tecnico cui è assegnato.

E' espressamente fatto salvo il principio di esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 165/2001. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatamente superiore ovvero, occasionalmente, funzioni o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico. L'attribuzione, in

via permanente, di mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dal citato articolo 52 è nulla, salvo l'attribuzione della differenza di trattamento economico della qualifica superiore.

L'orario di lavoro è di nove (9) ore settimanali, oltre eventuali, da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione.

Le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio del Comune di cui già dipendente, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente ove già impiegato e l'ente utilizzatore, non potrà superare in media le 48 ore settimanali.

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti.

La fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti di cui dipendente.

L'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali

Al dipendente può essere attribuita l'indennità di posizione organizzativa, nei limiti contrattuali e in proporzione all'attività svolta, previa adozione di decreto sindacale di nomina di responsabile di servizio.

ART. 5

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Il dipendente è tenuto ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto indicata al precedente art. 2, fatti salvi i casi di giustificato motivo, da comunicare tempestivamente all'Ente. In caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001.

Il lavoratore si impegna ad adempiere alle mansioni attribuite con ogni diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai Responsabili di settore e/o dal Segretario Comunale, nell'esercizio dei poteri e prerogative datoriali, nonché delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto di lavoro, dichiara, altresì, di aver preso visione del codice disciplinare e del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con DPR 62/2013, e di aver ricevuto copia del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbateggio, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 31 gennaio 2014, n. 2.

Il dipendente dovrà inoltre seguire ogni indicazione impartita ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché adempiere agli obblighi stabili dalla vigente normativa di settore.

ART. 6

INCOMPATIBILITA'

Il lavoratore dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53, d.lgs. 165/2001, e del d.lgs. 39/2013.

ART. 7

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003.

ART. 8

NORME APPLICABILI –RINVIO

Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro intrattenuto ai sensi dell'art. 1, co. 557, l. 311/2004. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 9

BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 5 della Tabella al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Stipulato in Abbateggio in data 06.11.2017

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Abbateggio
Il Responsabile del settore amministrativo
(Sig.ra Valeria D'Amore)

Il dipendente
(arch. Filippo De Ingeniis)
